



ASSICURAZIONI GENERALI. VENEZIA

Società anonima fondata nel 1831

PREMIATA ALLE PRINCIPALI ESPOSIZIONI NAZIONALI

Capitale versato L. 3,543,750 — Fondi di garanzia oltre L. 137 milioni

N. 43.

Bollettino Mensile

SETTEMBRE 1896

Ramo Vita

M E S E	P R O D U Z I O N E				D A N N I ANNUNCIATI
	P R O P O S T E P R E S E N T A T E		P O L I Z Z E E M E S S E		
	N.	Somma L.	N.	Somma L.	Somma L.
Agosto . . .	654	4,815,688,72	553	3,942,364,24	366,503,40
Mesi precedenti .	4731	35,669,242,68	3941	30,067,352,94	3,051,300,04
Totale	5385	40,484,931,40	4494	34,009,717,18	3,417,803,44

Ramo Incendi

Spese per pompieri nell'estinzione degli incendi.

(Continuazione, vedi Bollettino precedente)

E poichè si tratta, non di fatti *ordinari*, ma di condizioni *eventuali* e *contingibili*, la legge ha stabilito un procedimento *speciale* di approvazione ed esazione della spesa, e non ha ammesso che questa possa essere regolata da una norma *fissa e costante*, come sarebbe una *tariffa*. Può darsi che, in occasione di un incendio, si verifichi la necessità che il Sindaco dia ordini e provvedimenti che importino rimborso di spese per parte dei cittadini ma su ciò non avrà il Comune facoltà di dettare norme fisse ed obbligatorie e stabilire in precedenza le regole ed i criterii di questo rimborso. Non può in virtù dell'articolo 133, che riguarda casi *eccezionali* e *straordinari*, stabilirsi una regola *ordinaria e costante* di rimborso o concorso nelle spese che un Comune ha



inscritto fra quelle facoltative del suo bilancio comunale, i cittadini vengono assoggettati al pagamento delle imposte, e non vi ha legge attualmente che autorizzi i Comuni a fare spese, nelle quali i privati siano costretti a concorrere altrimenti che con quella, che è una forma di anticipazione. L'articolo 133 stabilisce non una *eccezione* a detta regola, ma una *norma speciale*, perchè riguarda condizioni nè *prevedibili*, nè *uniformi*, e per le quali le spese occorrenti non possono formare oggetto di una prefissione contabile; e se non sono d'interesse generale per la natura e gli scopi a cui mirano quelle spese, tali cioè d'ordine pubblico, diventano in conseguenza della volontà contraria di un privato. Nè pure è accettabile il concetto, che sembra vorrebbe farsi adottare dal Comune di Pisa, e cioè che una spesa iscritta *facoltativamente* nel bilancio comunale, per una parte sia sopportata da questo e per un'altra sia posta a carico dei cittadini, ma non già *come collettività in genere*, venendo invece a gravare *su alcuni singolarmente*. Tale sistema sarebbe in contraddizione e dell'art. 260 e dell'art. 147 della legge comunale e provinciale in vigore, perchè creerebbe una nuova categoria di spese, che si potrebbero dire *miste*, non essendo riferibili ad alcuna delle due categorie stabilite dalla legge e verrebbe ad istituire *un'imposta*, non ammessa dalle regole amministrative, e che costituirebbe *una tassa singolare*, che sovvertirebbe tutti i principii, comunemente ammessi nella scienza delle finanze.

Queste considerazioni convincono che non vi sono disposizioni e regole amministrative, in virtù delle quali i Comuni abbiano potere d'imporre obbligatoriamente ai cittadini il dovere di rimborsare somme che, in base ad una tariffa fissa, un Comune paghi ai suoi pompieri, in occasione della estinzione di un incendio, e conseguentemente concorrono a fissare la interpretazione da darsi all'articolo 98 del regolamento disciplinare del Corpo armato del Comune di Pisa.

Il redattore del regolamento e il Consiglio comunale, che lo approvò, non ignoravano che, amministrativamente, una regola su tal punto con efficacia obbligatoria non era ammissibile; e, volendo evidentemente fare cosa utile per il bilancio comunale, ritennero che la obbligatorietà del rimborso si dovesse derivare dal Codice civile. A tale effetto, redigendo l'art. 98, fu espressamente voluto significare, che le spese per la estinzione degli incendi sarebbero state rimborsate, *a norma del vigente Codice civile*, dagli interessati.

Così, l'esame delle ragioni, le quali escludono che quell'articolo 98 possa far sorgere, come regola e disposizione amministrativa, l'obbligo del rimborso delle spese di estinzione degli incendi, determina in modo preciso l'interpretazione dell'articolo stesso, interpretazione che concorda col risultato, al quale si giunge, considerando quella disposizione con altri criteri che i derivati da norme amministrative.

In tale corrispondenza e concordanza, si ha la conferma, che la interpretazione medesima non è errata, ma la più conforme al vero; giacchè è ovvio riflettere, che ogni interpretazione include un giudizio, che è sempre un ragionamento.

Interpretato così il detto art. 98, la ricerca finale da istituire è quella, se

nel Codice civile vi siano disposizioni, che possano nel caso essere utilmente invocate dal Comune di Pisa. Ed in ciò è necessario rilevare, che il Comune di Pisa sostiene, che, a giustificazione delle sue domande, deve riconoscersi ed applicarsi il disposto dell' art. 1144 del Codice civile, giacchè neppure è discutibile l' applicabilità di altre disposizioni.

Tale articolo attribuisce, a chi *volontariamente* si è ingerito in un affare altrui, ed in ciò fare ha prodotto un effetto *vantaggioso*, il diritto ad essere rimborsato delle spese *necessarie ed utili*, ad ottenere questo risultato sopportate. Quindi, se l' art. 1144 fosse applicabile, il Comune non potrebbe pretendere di ottenere la refusione delle spese di estinzione di incendi *in conformità ad una tariffa* da esso in modo generale stabilita; ma non avrebbe altro diritto che quello del pagamento delle spese che in casi analoghi dovrebbero essere pagate ad un privato per titolo di *gestione di affari*.

Occorre perciò esaminare se quest' art. 1144 del Codice civile, per la natura dei diritti che regola, comprende l' operato di un Comune che interviene con i pompieri e con le macchine a produrre l' effetto della estinzione di un incendio.

Si concorda che un privato, che, in assenza del proprietario o di altro interessato, avesse fatto spese per domare od almeno limitare un incendio in danno di quelli, avrebbe diritto di domandare il rimborso di dette spese in virtù dell' art. 1144 medesimo. Ma tale diritto invece non può spettare ad un Comune, perchè, mentre nel caso del privato possono aversi gli estremi per l' esercizio di una *utilis negotiorum gestorum actio*, a riguardo di un Comune, negli stessi termini di concorso all' estinzione di un incendio, non possono ricorrere mai.

Il Codice civile, agli articoli 1141 e 1144, disciplina quello stato di diritto che corrisponde al quasi-contratto della *negotiorum gestio* del diritto romano.

Questo istituto si fonda su una ragione di utilità, ed ha per scopo di attribuire un giusto compenso a chi ha fatto quello, che, secondo verosimiglianza, avrebbe fatto l' interessato diretto, se fosse stato presente, od in condizioni di potere agire.

Il *negotiorum gestio* interviene nell' affare altrui, non per un utile proprio, ma in vantaggio esclusivamente di colui, al quale spetta l' affare, e che non può attualmente accudirvi. Se, così facendo, ottiene per quello un vantaggio, è giusto che gli siano rimborsate le spese utili, e necessarie, che egli ha anticipato, nell' unico intento di fare cosa favorevole per l' interessato diretto.

Quindi, gli estremi perchè possa esercitarsi una *utilis negotiorum gestorum actio*; sono i tre seguenti:

1.º — L' intervento del *negotiorum gestor* nell' affare altrui deve essere *volontario*. Chi, per una condizione giuridica od altra causa necessaria, *deve* occuparsi di un affare altrui, non può invocare quella azione utile ed equitativa, perchè a suo favore non ricorrono i motivi causali della disposizione di legge che la stabilisce. Il concetto fondamentale della gestione di affari è quello dell' intervento *spontaneo* di persona *giuridicamente non obbligata*, e che perciò non aveva alcun dovere di fare quello che era o dovere od anche diritto di un altro.

2.º — Chi interviene in un affare altrui deve ciò fare *insciente l'interessato*, perchè altrimenti ricorrono gli estremi del *mandato* e non della *gestione di affari*.

3.º — Il *gestor negotiorum* deve agire coll'intenzione di obbligare il *dominus rei gestae*, perchè non può presumersi che alcuno voglia occuparsi di cosa che interessa altri esclusivamente, non solo *senza vantaggio diretto*, ma *con perdita propria*.

Questi estremi, indispensabili perchè possa riconoscersi in un fatto di intervento in cose d'altra la natura di gestione di affari, non si riscontrano nell'azione che compie un Comune, quando, a mezzo dei propri agenti, i pompieri, e del materiale relativo, concorre ad estinguere od a limitare un incendio.

L'intervento del Comune in un caso di simil genere non è volontario, nel senso cioè che possa o non possa intervenire, come potrebbe fare un privato; non ha come suo scopo principale l'intento di giovare al danneggiato dall'incendio, ma invece quello di difendere un interesse generale; e il vantaggio che si propone di raggiungere non è singolare, ma sociale o comune a tutti i consociati.

L'opera del Comune è necessaria, e non esige l'assenza o l'impedimento dell'interessato, e viene posta in essere anche col dissenso ed in contraddizione alla volontà del medesimo. L'intento che si propone il Comune essendo quello di giovare all'interesse sociale, può a questo sacrificare quello del privato, concorrendo a distruggere prontamente l'edifizio incendiato, ove questo costituisca un pericolo immediato e grave per gli edifizi attigui.

Il Comune non agisce, nè può agire, come si comporterebbe un privato; questi guarderebbe principalmente al vantaggio di colui del quale gerisce l'affare; quello invece ha come scopo da raggiungere la tutela dell'interesse comune, ed al medesimo deve all'occorrenza sacrificare ogni interesse individuale. Nè vale a sostenere in questo proposito una opinione contraria il rilevare che il Comune come persona giuridica può avere tutte le azioni di diritto privato, che competono agli individui. Ciò è ammissibile e giusto in quanto il Comune venga considerato nel suo aspetto secondario di ente patrimoniale, e non già in quello, che è la sua principale ragione di essere, vale a dire di istituzione di diritto pubblico. Per i fatti che attengono alla prima forma, anche il Comune è nella cerchia dell'attività sua patrimoniale soggetto alle regole di diritto privato: ma per quelli che sono conseguenza delle sue pubbliche funzioni, non possono a lui competere azioni di diritto individuale.

L'opera del Comune in caso d'incendi è tutta d'istituto diretto a tutelare gli interessi generali della forma di convivenza, che quell'organismo collettivo compendia, e non può considerarsi come una speculazione industriale, avente principalmente in mira interessi di singoli cittadini.

Molto meno poi varrebbe il riflesso che, negando il diritto ai Comuni di esigere il rimborso delle indennità da pagarsi ai pompieri e della spesa che rappresenta il consumo delle macchine, i cittadini verrebbero gratuitamente a fruire di un servizio.

Le attività maggiori del bilancio comunale sono i tributi, pagati dai co-

munisti, e se questo comporta la spesa facoltativa della istituzione dei pompieri (che, se non vi trovasse margine sufficiente, non vi potrebbe essere iscritta) i cittadini hanno, anticipatamente, col concorso economico nelle spese comunali, non già retribuito un servizio, chè non è questo il vero concetto; ma cooperato alla difesa di un interesse comune. Imperocchè non è esatto sostenere, come è stato fatto per lungo tempo da scrittori di scienza politica, che l'interesse privato ed il generale o pubblico siano antagonistici e contraddittorii; ciò forse poteva sostenersi, quando a costituire le istituzioni di diritto pubblico nessuna parte aveva la maggioranza dei cittadini: non può invece affermarsi più, dacchè questa è divenuta il fondamento esclusivo e naturale di quell'istituti.

Ed è certo il più alto e nobile ideale di progresso umano quello che prepara e predispose le menti e le volontà, per le quali, sempre e costantemente, gli interessi individuali coopereranno e coincideranno armonicamente colla soddisfazione maggiore e più completa dei generali interessi.

Le domande promosse dal Comune di Pisa, riassumendo tutte le considerazioni sommariamente svolte, non sono ammissibili, perchè, per le regole amministrative vigenti, i Comuni, se hanno potere di dettare norme e fissare cautele per la pronta estinzione degli incendi, ed a tale effetto istituire un corpo di agenti (i pompieri), non hanno autorità dalla legge di porre a carico dei singoli danneggiati dagli incendi stessi le indennità che vengano stabilite per quegli agenti, nè le spese per l'uso del materiale delle macchine.

Tale facoltà non si può in particolare far derivare dall'articolo 133 della legge comunale e provinciale, perchè quella disposizione non dà potere di stabilire regole fisse ed uniformi, dando essa invece autorità e potestà da impiegarsi in momenti e casi *eventuali* e puramente *contingibili*.

Il regolamento poi del Comune di Pisa non fissa una norma amministrativamente obbligatoria; perchè non altro afferma, se non che alla collettività comunale spettano per il rimborso di quelle spese i diritti che possono derivarsi dal Codice civile. In ordine infine alle azioni ricavabili dal diritto privato, non può spettare al Comune l'azione utile della gestione di affari, nè altra appartenente al diritto civile, perchè non ne ricorrono gli estremi, e perchè non può riconoscersi quello, nè altro istituto giuridico, in fatti che sono servizi ed uffici di utilità pubblica, quale è quello della estinzione degli incendi.

La giurisprudenza, riportata dalla illustre difesa del Comune di Pisa, non è riferibile alla controversia presente, poichè le decisioni della suprema Corte di cassazione di Torino del 6 luglio 1887 (*Annali di giurispr. ital.* 1877, I, 414) e del 28 dicembre 1892 (*Fôro Ital.* 1893, I, 426), quella della suprema Corte di cassazione di Firenze del 28 novembre 1887 (*Temì Veneta*, 1888, 8, e *Fôro Ital.*, 1887, I, 1244), quella della suprema Corte di cassazione di Napoli del 20 febbraio 1892 (*Fôro Ital.*, I, 593), e della Corte di appello di Napoli del 24 dicembre 1886 (*Fôro Ital.*, 1887, I, 214) riguardano esclusivamente casi di applicazione dell'art. 133 della legge comunale e provinciale, e quella della stessa Corte di cassazione di Torino 7 marzo 1888 (*Monitore dei*

Tribunali, 1888, 787) tratta dell'intervento dei pompieri di un Comune in un incendio verificatosi nel territorio di un altro Comune.

Non vi è pronunzia di autorità giudiziaria italiana, che abbia riconosciuto ai Comuni il diritto di far pagare ai danneggiati dagli incendi le spese di estinzione in base ad un regolamento e ad una tariffa prestabilita.

E finalmente la dottrina aggiunge autorità a questa prima pronunzia su una questione di tanta importanza, colle ragioni svolte dal prof. Cesare Vivante nel suo *Contratto di Assicurazione* (pag. 278 e 281), nella parte sostanziale conformi a quelle opinioni, che nella sentenza attuale si accolgono e si professano.

Per la conseguente soccombenza del Comune di Pisa nelle sue istanze, debbono fare carico al medesimo le spese occorse al sig. Trauquillo Ascarelli ed alla Compagnia Assicurazioni Generali di Venezia intervenuta volontariamente in causa.

P. Q. M.


Pronunziando definitivamente in primo grado di giurisdizione in contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione ;

Dichiara infondate, e quindi rigetta, le istanze promosse dal Comune di Pisa con l'atto di citazione 29 giugno 1895, e condanna il Comune di Pisa nelle spese occorse al sig. Tranquillo Ascarelli ed alla Compagnia delle Assicurazioni Generali di Venezia, tassando quelle dovute al sig. Ascarelli nella somma di L. 90, e quelle dovute alle Assicurazioni Generali di Venezia nella somma di lire 800, oltre le successive occorrenti.

Così deciso in Pisa, oggi 24 giugno 1896.

Il Pretore

Avv. PIERO GRANATI



**Società anonima Italiana di Assicurazioni
contro gli Infortuni di Milano.**

M E S E	D A N N I A N N U N C I A T I		
	SOPRA POLIZZE INDIVIDUALI	SOPRA POLIZZE COLLETTIVE	T O T A L E
Agosto :	149	314	463
Mesi precedenti. .	871	1841	2712
Totale	1020	2155	3175

*
**

Nell'anno 1895 si sono constatati i seguenti infortuni sulla Ferrovia, della Prussia, della Germania e dell' Inghilterra :


Prussia	morti	26	feriti	117
Germania	"	42	"	188
Inghilterra	"	117	"	1168

Nell'anno 1894 le corrispondenti cifre erano :

per la Prussia	morti	47	feriti	117
" Germania	"	70	"	186
" Inghilterra	"	106	"	1221

P e r s o n a l e

Ha cessato dalle funzioni di Ispettore speciale il signor *Masini Raffaele*.



La Direzione Veneta

Venezia, Tip. Tondelli



Corporate Heritage
& Historical Archive

